

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3277

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCHINU, MARZO, ZAVETTIERI, MUNDO, POTÌ, LABRIOLA,
DEMITRY, FIORINO, BARBALACE, CONTE CARMELO**

Presentata il 13 novembre 1985

**Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga
alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole sono sorte infrastrutture portuali specializzate, in grado di contribuire alla promozione industriale per la crescita economica e sociale di specifici territori.

Quanto sopra è stato possibile in virtù del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in particolare dell'articolo 50 che demanda ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale la facoltà di realizzare e gestire, tra le altre infrastrutture, i porti industriali.

Giustamente, il legislatore intendeva, con il citato articolo 50, mettere i porti industriali, per la loro particolare destinazione, non in contrapposizione con i porti commerciali, ma in una condizione

gestionale diversa da quella tradizionale che — la generale situazione dei porti commerciali nazionali lo testimonia — assai male si adatta alle necessità ed alle caratteristiche imprescindibili e più elementari dell'industria: snellezza e managerialità nelle operazioni, economicità nei risultati.

È da escludere, d'altra parte, che lo stesso legislatore intendesse promuovere la realizzazione di strutture portuali uguali e aggiuntive rispetto a quelle già esistenti perché ciò sarebbe equivalso a decidere, con legge dello Stato, un immane sperpero di pubblico denaro.

Quale utilità, infatti, avrebbe potuto trarre il nostro paese dalla previsione di una serie di nuovi porti costruiti e gestiti sulla falsariga di quelli già esistenti e che, per il modello gestionale statale ad

essi imposto, hanno evidenziato con drammatica puntualità la loro intrinseca inadeguatezza al perseguimento dei fini preposti?

La verità sta nel fatto che il legislatore ha voluto, con la formulazione del più volte richiamato articolo 50, individuare negli enti consortili quei meccanismi meno complicati, meno « corpulenti » della « macchina Stato » ma, al contrario, rispetto ad essa più agili e dotati d'imprenditorialità capaci di garantire una utilizzazione dei nuovi porti industriali davvero nuova e tale, comunque, da adattarsi al meglio alle esigenze ed alla tempistica proprie dell'industria.

E questi obiettivi sarebbero in tutto raggiungibili se non fosse che l'articolo 50 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, là dove stabilisce la facoltà degli enti consortili di gestire i porti indu-

striali, contrasta con la normativa generale dei porti e del demanio marittimo alla quale è pertanto necessario derogare con apposito e specifico provvedimento legislativo.

In particolare è indispensabile derogare alla normativa generale dove essa vieta alle amministrazioni concessionarie di beni demaniali marittimi (articoli da 28 a 55 del codice della navigazione e articoli da 5 a 40 del relativo regolamento) di operare subconcessioni limitate nel tempo dei beni demaniali o di parte di essi, di amministrare il movimento delle navi nel porto (articoli da 62 a 67 del codice della navigazione e articoli 59, 60, 62, 63 e 65 del regolamento), di regolamentare il lavoro nell'ambito portuale e di determinare le tariffe (articoli 108, 111 e 112 del codice della navigazione e articoli 140 e 203 del regolamento).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ai quali, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, spetta la facoltà di gestire le opere relative ai porti realizzati nell'ambito dell'intervento straordinario dello Stato nelle regioni meridionali d'Italia, sono autorizzati alla programmazione ed esecuzione delle opere, all'organizzazione e gestione dei servizi, all'amministrazione diretta dei beni del demanio marittimo e, in genere, ad esercitare le funzioni spettanti allo Stato, in deroga alla disciplina generale dei porti e del demanio marittimo.